



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia

Del 03-04-2020

ORDINANZA N° 27

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE: PROROGA AL 13 APRILE 2020 DI TUTTE LE MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze Ministero della Salute 20 e 22 Marzo 2020;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e nn°3 e 4 del 08.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020 e n. 8 del 23.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13.3.2020 del Presidente della Regione Siciliana che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTA l'ordinanza 22 marzo 2020, emanata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno, che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, che proroga al 13 aprile 2020 l'efficacia di tutte le misure dettate con le precitate disposizioni finalizzate alla gestione e contenimento dell'epidemia da COVID-19;

VISTA, altresì, l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 13 dello 01.04.2020, che detta ulteriori disposizioni in merito, da osservarsi in tutto il territorio della Regione con validità fino al 15.04.2020;

RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto di queste ultimi provvedimenti, a conferma e proroga delle disposizioni impartite con proprie ordinanze n. 17 del 5.03.2020, n. 18 dell'8.03.2020, n.23 del 24.03.2020 e n. 26 del 2.04.2020;

Per tutto quanto in premessa, e in esecuzione del DPCM 1° aprile 2020,

ORDINA

- 1. TUTTE LE DISPOSIZIONI VOLTE ALLA PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019, DETTATE CON PROPRIE ORDINANZE N. 17 DEL 5.03.2020, N. 18 DELL'8.03.2020, N.23 DEL 24.03.2020, E N. 26 DEL 2.04.2020, VENGONO CONFERMATE E PROROGATE FINO AL 13 APRILE 2020.**

2. DISPORRE, altresì, in esecuzione dell'Ordinanza del PRS n. 13 dello 01.04.2020 e con validità fino al 15.04.2020, che le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. In ogni caso, è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore;

E' consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio;

Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine, al Comando di Polizia Municipale:

- 1. di provvedere** a far rispettare la presente ordinanza, emanata in conformità alle disposizioni sopra richiamate, impedendo il trasferimento o gli spostamenti da e per Valguarnera Caropepe, a tutte le persone fisiche tranne che per documentate urgenti esigenze di servizio di lavoratori che svolgono funzioni infungibili o per motivi di salute;
- 2. di provvedere** a verificare la veridicità, rispetto agli indicati motivi lavorativi di urgenza ed ai motivi di salute, delle dichiarazioni prodotte dalle persone fisiche in trasferimento o spostamento da o per Valguarnera Caropepe. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

DISPONE

- 1. Pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune.**
- 2. La superiore pubblicazione equivale a notifica per tutti i soggetti interessati.**
- 3. Trasmettere la presente Ordinanza per le rispettive competenze:**
 - al Comando di Polizia Municipale
 - al Settore Tecnico del Comune;
 - alla Prefettura di Enna
 - alla Questura di Enna:
 - al Commissariato di P.S. di Piazza Armerina;
 - al Comando Carabinieri di Valguarnera Caropepe;

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 1199/1971 ed all'art. 3 della L.R. 10/91, è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Staccata di Catania, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO

F.to: Dott.ssa Francesca Draìa